



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2010, proposto dal sig. Claudio Pividore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Albisinni e Luciana Criaco, con domicilio eletto presso Luigi Albisinni in Roma, via Zanardelli, 20;

contro

Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli, e Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso l'avv. Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Consiglio di Stato – Sezione. V n. 00632/2009, concernente: risoluzione del rapporto di lavoro

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Criaco e Martinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con sentenza 632/2009 del 5 febbraio 2009, la Sezione, in accoglimento dell'appello del sig. Claudio Pividore e in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 1017 del 25 agosto 1998, ha annullato la delibera della giunta comunale di Udine n. 1193/38200 prot. del 22 aprile 1997 con cui è stato risolto unilateralmente il rapporto di lavoro con il ricorrente a decorrere dal 4 gennaio 1997 per avvenuto superamento del periodo di comporto.

1.1. Successivamente alla sentenza, il sig. Pividore, con nota del 24 febbraio 1979, ha invitato il comune a dare attuazione al giudicato e, con successiva nota del 19 marzo 2009, ha sollecitato nuovamente il Comune ad ottemperare al giudicato.

1.2. Con nota il 25 marzo 2009, il comune dava notizia al procuratore del ricorrente che era stato avviato il procedimento volto alla verifica delle modalità di attuazione della sentenza: dopo di che rimaneva inerte.

1.3. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata il 10 giugno 2009 al Comune di Udine, il quale tuttavia, rimaneva ancora inadempiente. Era pertanto inviato un formale atto di diffida il 15 luglio 2009, con il quale si intimava all'amministrazione di dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato con l'avvertenza che in difetto, si sarebbe proceduto con ricorso per ottemperanza.

1.4. Con determinazione n. 2009/0100/00007 del 28 luglio 2009, era dichiarato risolto il rapporto di lavoro con il Sig. Pividore a decorrere dal 4 gennaio 1997, per

avvenuto superamento del periodo di comporto come previsto dall'art. 21, comma 4, del CCNL area enti locali.

2. Sull'assunto dell'illegittimità del comportamento del Comune che, anziché attivarsi per ottemperare al disposto giudiziale, ha risolto unilateralmente e con la stessa decorrenza il rapporto d'impiego, il sig. Pividore, con il presente ricorso in ottemperanza, chiede l'emanazione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza.

3. Si è costituito nella presente fase il comune di Udine che ha eccepito in limine l'inammissibilità del ricorso per avere provveduto sulle richieste del ricorrente con atto formale nei cui confronti avrebbe dovuto essere proposta autonoma separata impugnazione ed ha dedotto l'infondatezza del ricorso nel merito.

3.1. Il sig. Pividore ha presentato memoria ed ha sostenuto il carattere elusivo del giudicato del provvedimento del comune.

DIRITTO

1. Con deliberazione di giunta comunale n. 228 d'ord. in data 9 luglio 2009, presa a seguito di una rinnovata istruttoria procedimentale, il comune di Udine ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro con il sig. Pividore Claudio a decorrere dal 4 gennaio 1997, per avvenuto superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 21, comma 4, del CCNL -- area enti locali del 6 luglio 1995.

1.1. In detta sede, il Dirigente del personale è stato contestualmente incaricato all'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione che è stata comunicata con nota del 10 luglio 2009, al ricorrente ed al suo procuratore con termine di dieci giorni per l'eventuale interlocuzione procedimentale.

1.2. Con atto di diffida e messa in mora del 15 luglio 2009 il sig. Pividore ha intimato al Comune di Udine l'esecuzione della sentenza della Sezione n. 632/09. Nel riscontro in data del 23 luglio 2009, l'Amministrazione ha evidenziato di avere

già provveduto a dare esecuzione al giudicato in esito a rinnovazione procedimentale.

2. Il ricorso per ottemperanza del sig. Pividore è infondato nel merito, in disparte l'eccezione d'inammissibilità.

2.1. Nel provvedimento n. 228 d'ord. del 9 luglio 2009, si dà atto che il sig. Pividore è rimasto ininterrottamente assente dal lavoro per malattia dal 16 novembre 1992, senza mai più riprendere servizio.

2.2. Nelle more dell'assenza per malattia, il sig. Pividore non ha mai avanzato richiesta di poter fruire di un ulteriore prolungamento del periodo di assenza per malattia, come previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, in assenza della quale il periodo di conservazione del posto è incontestabilmente scaduto il 3 gennaio 1997.

2.3. Nel richiamato provvedimento n. 228 d'ord. del 9 luglio 2009 è dato altresì atto che successivamente al superamento del periodo di comportamento, il sig. Pividore risultava assente ingiustificato dal servizio, avendo solo in data 11.02.1997 prodotto una lettera di giustificazione dell'assenza.

2.4. Ancora, nella predetta delibera di giunta giuntale n. 228 d'ord. del 9 luglio 2009 è dato atto della valutazione della certificazione medica rilasciata a seguito di visita medico collegiale del 12 novembre 1996 che definiva il sig. Pividore idoneo al servizio, in considerazione sia dell'indubbia valenza terapeutica dell'attività lavorativa sia delle possibilità di rapporti interpersonali. La considerazione della circostanza che perdurava, all'opposto, l'assenza dal servizio aveva indotto il Comune a concludere ragionevolmente per la volontarietà del comportamento di quest'ultimo, sia in ordine all'assenza lavorativa, sia in relazione alla omessa presentazione dell'istanza di conservazione del posto.

3. Nella rinnovata istruttoria, il Comune ha quindi tenuto conto del comportamento complessivo del sig. Pividore il quale, pur dichiarato idoneo al

servizio, non si era presentato al lavoro ed aveva prodotto con notevole ritardo certificazioni mediche a copertura dell'assenza successiva al 12.12.1996.

3.1. Ad avviso del Comune, tali certificazioni di malattia si ponevano in contrasto con l'esito di idoneità della visita collegiale alla quale il dipendente era stato sottoposto a seguito di sua richiesta.

3.2. Onde evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto, il ricorrente, in luogo di raffigurare che le proprie condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate da metà novembre 1996, ben avrebbe potuto eventualmente presentare una istanza di fruizione delle ferie per porre l'Amministrazione in grado di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio.

3.3. Correttamente perciò nella predetta deliberazione n. 228 d'ord. del 9 luglio 2009 l'ente concludeva che nessuna intenzione di ripresa del servizio emergeva dalla comunicazione inviata dal Pividore, nè la documentazione medica prodotta dallo stesso poteva ragionevolmente indurre il Comune stesso a ritenere che sussistessero le condizioni per adibire il ricorrente a proficuo lavoro, anche in mansioni diverse, come previsto dal contratto collettivo allora vigente.

3.3. Tale è l'esito confermato nella determinazione dirigenziale n. 2009/0100/00007 d'ord del 28.07.2009, adottata dal Direttore del Dipartimento Affari Generali.

4. Diversamente da quanto affermato nella memoria di replica, il Comune ha valutato gli strumenti conservativi previsti dall'art. 21 del CCNL al comportamento complessivo manifestato dal ricorrente ed ha evidenziato motivatamente l'impossibilità di concedere un nuovo termine di diciotto mesi e quella di adibirlo ad un più proficuo lavoro, in mansioni diverse.

4.1. Il Comune ha pertanto dato piena esecuzione al giudicato, attraverso una completa attività istruttoria che si è conclusa con l'adozione dei citati provvedimenti.

5. Le spese processuali relative al presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2011

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione